



Comune **di** Spoleto

Direzione Sportello Unico per *l'Impresa* e *il Cittadino*

Regol@mento per il servizio di noleggio con conducente con autovetture

Il "Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovetture" è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n° 78 del 26 maggio 1997.



Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovetture

Il “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovetture” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 78 del 26 maggio 1997.

Il 17 maggio 2005 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevanza e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e/o modificato le norme regolamentari.

L’ufficio coordinamento normativo

Dott. Vincenzo RUSSO

Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovetture	4
Articolo 1 (Definizione servizio di noleggio con conducente)	4
Articolo 2 (Fonti)	4
Articolo 3 (Numero degli autoveicoli da adibire al servizio)	4
Articolo 4 (Domanda per esercitare il servizio)	4
Articolo 5 (Titoli preferenziali)	6
Articolo 6 (Cause di impedimento al rilascio della licenza)	6
Articolo 7 (Assegnazione della autorizzazione)	7
Articolo 8 (Rilascio dell’Autorizzazione)	7
Articolo 9 (Durata di validità dell’autorizzazione)	7
Articolo 10 (Trasferibilità della autorizzazione)	7
Articolo 11 (Inizio del servizio)	8
Articolo 12 (Sospensione della autorizzazione)	8
Articolo 13 (Revoca della autorizzazione)	8
Articolo 14 (Decadenza della autorizzazione)	8
Articolo 15 (Tipo e requisiti degli autoveicoli da adibire al servizio)	9
Articolo 16 (Verifica e revisione degli autoveicoli)	9
Articolo 17 (Sostituzione dell’autoveicolo)	9
Articolo 18 (Tariffe)	10



Art. 19 (Commissione Consultiva Comunale).....	10
Articolo 20 (Responsabilità nell'esercizio)	11
Articolo 21 (Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)	11
Articolo 22 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti degli autoveicoli)	11
Articolo 23 (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)	12
Articolo 24 (Collaborazione alla guida)	12
Articolo 25 (Ferie).....	12
Articolo 26 (Condizioni di servizio per portatori di handicap)	12
Articolo 27 - (Sanzioni amministrative)	12
Articolo 28 - (Disposizioni finali).....	13



Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovetture

Articolo 1 (Definizione servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente è un “*autoservizio pubblico non di linea*”, con il quale si provvede al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Tale servizio è effettuato su richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del settore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il mezzo usato deve stazionare all’interno di rimesse.

Articolo 2 (Fonti)

1. Il servizio di noleggio con conducente è in particolare disciplinato:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n° 21;
- b) dal decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495;
- c) dal decreto ministeriale 20 aprile 1993;
- d) dal decreto ministeriale 15 dicembre 1994, n° 572;
- e) dal Codice della Strada;¹
- f) dalla delibera di giunta regionale 4 marzo 1993, n° 884;
- g) dalla legge regionale 14 giugno 1994, n° 17.

Articolo 3 (Numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente viene determinato dal presente regolamento sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n° 17, relazione tecnica, allegato A.

2. **NUMERO AUTORIZZAZIONI: 17 di cui in n° 8 da esercitarsi ai sensi dell’articolo 26 del presente Regolamento.**

3. Tale numero potrà essere ricalcolato dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisano le reali necessità.

Articolo 4 (Domanda per esercitare il servizio)

1. Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere iscritti al ruolo dei conducenti (Articolo 6, legge 15 gennaio 1992, n° 21) ed essere in possesso dell’autorizzazione comunale di cui al presente Regolamento.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni previste all’art. 3 del presente Regolamento è necessario, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n° 21, bandire pubblici concorsi tramite la predisposizione e l’approvazione di appositi bandi.

3. La deliberazione del consiglio comunale con cui è indetto il concorso pubblico, di cui al precedente comma, deve indicare:

¹ Il “*codice della strada*” è stato adottato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114), mentre con il decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303). è stato approvato il “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”.



- a) *la forma del concorso;*
- b) *il numero dei posti messi a concorso;*
- c) *i requisiti generali e specifici di ammissione;*
- d) *il termine e le modalità di presentazione delle domande;*
- e) *ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.*

4. L'emanazione del Bando deve avvenire:

a) *in caso di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;*

b) *successivamente, entro centottanta giorni dal momento che si è resa disponibile una o più autorizzazioni;*

c) *qualora l'assegnazione delle autorizzazioni previste dal bando non si verifichi, se ne deve emanare un altro dopo diciotto giorni, ma prima di cinquecentosessanta giorni dalla data di emanazione del bando precedente, i suddetti termini devono essere rispettati anche se nel frattempo si rendessero disponibili altre autorizzazioni. In caso di eventi eccezionali e per tutelare l'interesse pubblico è possibile derogare ai termini di cui sopra.*

5. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco con firma autenticata ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 nei modi e nei termini stabiliti dal bando di cui al comma precedente.

6. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito.

7. Nella domanda deve essere dichiarato:

- a) *generalità e residenza del richiedente;*
- b) *codice fiscale;*
- c) *patente di guida;*
- d) *c.a.p. certificato abilitazione professionale;*
- e) *iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n° 21;*
- f) *cittadinanza;*
- g) *impegno a non espletare altre attività che limitano il regolare svolgimento del servizio;*
- h) *disponibilità in proprietà o in leasing del veicolo o dei mezzi finanziari per acquisirlo;*
- i) *di non essere in possesso di licenza per l'esercizio di taxi;*
- l) *di non aver trasferito l'autorizzazione precedente prima di cinque anni.*

8. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a soggetti singoli che possono gestirle in forma singola o associata.

9. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) *essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane legge n. 443/1985;*



b) associarsi in cooperative di produzione lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge (S.n.c. ecc);

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n° 21.

10. Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita, in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

11. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 9, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

12. Tutti i richiedenti che intendono usufruire delle preferenzialità previste da successivo art. 5 devono allegare alla domanda la documentazione necessaria.

13. Non sono prese in considerazione le domande presentate da persone fisiche, già titolari di cinque licenze per l'esercizio del noleggio.

Articolo 5 (Titoli preferenziali)

1. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi.

2. Sono considerati titoli con valenza subordinata a quello di cui al comma precedente:

a) essere disoccupati;

b) non essere in possesso di altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;

c) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;

d) il titolo di studio.

3. I punteggi relativi ai punti precedenti punti a), b), c) e d) sono determinati dalla giunta comunale, sentita la commissione comunale di cui all'articolo 19 del presente regolamento, al momento dell'approvazione del bando di concorso.

4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.

5. A parità di titoli si tiene conto della data della domanda e, in caso di ulteriore parità, del reddito familiare più basso.

Articolo 6 (Cause di impedimento al rilascio della licenza)

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

a) l'essere titolari di licenza di TAXI;

b) non avere la disponibilità di rimesse;

c) l'aver trasferito analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti;

d) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;



e) *l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente;*

f) *l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età.*

Articolo 7 (Assegnazione della autorizzazione)

1. Il sindaco o suo delegato, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento e a seguito dell'emanazione del bando previsto dal precedente articolo 4, predispone una graduatoria, sentita la commissione di cui all'articolo 19, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando. La giunta comunale, con proprio atto, approva la graduatoria così formulata e assegna contemporaneamente le autorizzazioni. La graduatoria, prima di diventare esecutiva, deve essere pubblicata per dieci giorni all'albo pretorio del Comune ed essere inviata, tramite lettera raccomandata, alle ditte che hanno inoltrato le domande.

Articolo 8 (Rilascio dell'Autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal sindaco dopo che la graduatoria di cui al precedente articolo, approvata dalla giunta comunale, è diventata esecutiva.

2. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato dell'avvenuta assegnazione, il quale deve produrre, entro sessanta giorni, pena la decadenza, la seguente documentazione:

a) *certificato cittadinanza e residenza (per i non residenti nel Comune di Spoleto);*

b) *fotocopia autentica patente e certificato abilitazione (C.A.P.);*

c) *copia autenticata certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicolo di cui l'articolo 6, legge 15 gennaio 1992, n° 21;*

d) *certificato attestante l'assenza di condanne passate in giudicato;*

e) *documentazione relativa al possesso dell'autovettura (in proprietà o in leasing).*

3. Il termine di sessanta giorni può essere prorogato per altri 60 gg. solo in presenza di indisponibilità del veicolo di prima immatricolazione. Per l'ottenimento di tale proroga, entro i primi 60 gg., deve essere mostrato al Comune il contratto di acquisto.

4. Il Comune rilascia il nulla-osta per l'immatricolazione del veicolo a nome dell'assegnatario, il quale entro venti giorni deve comunicare i dati del veicolo per trascriverli sull'atto autorizzatorio.

Articolo 9 (Durata di validità dell'autorizzazione)

1. La autorizzazione comunale di esercizio ha la durata ordinaria di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi articoli 12, 13 e 14.

2. Per il rinnovo deve essere presentata apposita domanda in bollo rivolta al sindaco dichiarando nella stessa che si è in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 10 (Trasferibilità della autorizzazione)

1. La autorizzazione comunale di esercizio può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di autorizzazione, quanto il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) *sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;*

b) *abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;*



c) sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti previsti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché sempre in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso o trasferita se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

4. Nei casi di forza maggiore (*incidente grave che non permetta il prosieguo dell'attività, grave malattia accertata dall'azienda sanitaria competente*) il titolare può mantenere la titolarità della licenza per un massimo di cinque anni.

Articolo 11 (Inizio del servizio)

1. L'assegnatario della autorizzazione comunale di esercizio deve iniziare il servizio con una autovettura, la cui prima immatricolazione non sia superiore a cinque anni, entro trenta giorni dalla data del rilascio della autorizzazione stessa.

Articolo 12 (Sospensione della autorizzazione)

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e dal provvedimento autorizzatorio;

b) sostituisca abusivamente altri nel servizio;

c) interrompa il servizio senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore.

2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Sindaco o suo delegato sentita la commissione comunale di cui all'articolo 19.

3. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

4. Il sindaco si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato, da notificare all'interessato.

Articolo 13 (Revoca della autorizzazione)

1. La autorizzazione comunale di esercizio è revocata dal sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'articolo 19, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Anche per l'atto di revoca si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

Articolo 14 (Decadenza della autorizzazione)

1. La autorizzazione comunale di esercizio decade:

a) per la perdita da parte del titolare anche di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione stessa;



- b) per la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge della ditta;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.

2. Anche per l'atto di decadenza è necessario adottare quanto prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 13 del presente regolamento.

3. L'ufficio comunale competente trasmette all'ufficio provinciale della motorizzazione copia del provvedimento di decadenza e quella di revoca, per il conseguente ritiro della carta di circolazione.

Articolo 15 (Tipo e requisiti degli autoveicoli da adibire al servizio)

1. I veicoli individuati come tali dal vigente Codice della Strada possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovetture.

2. L'articolo 85 del vigente Codice della Strada dispone che la carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della autorizzazione comunale di esercizio.

3. Non si può iniziare il servizio con veicoli usati di età superiore a 5 anni.

4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

5. I veicoli di prima immatricolazione devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1994, n° 572.

Articolo 16 (Verifica e revisione degli autoveicoli)

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Umbria o suo delegato.²

2. I titolari di autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente, qualora volessero adibire a tale servizio autoveicoli usati e non di prima immatricolazione con vita inferiore ad anni due, devono effettuare una dichiarazione attestante che l'autoveicolo si trova in buono stato di conservazione e di decoro.

3. Per i veicoli usati di maggiore età è effettuata una verifica da parte della commissione comunale di cui all'articolo 19.

4. La stessa commissione, ove ne ravvisi la necessità, può effettuare la suddetta verifica su tutti i veicoli adibiti al servizio di autonoleggio.

5. Ove gli autoveicoli non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza e sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine da stabilire caso per caso, si provvede prima alla sospensione e poi, eventualmente, alla revoca della autorizzazione ai sensi degli articoli 12 e 13.

Articolo 17 (Sostituzione dell'autoveicolo)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunale può essere autorizzato dal sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo

² Articolo 86 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977. n° 616.



svolgimento dell'attività di noleggio, purché, se usato, in ottimo stato d'uso, da verificarsi come previsto dall'art. 16.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente sulla autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta con le modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 18 (Tariffe)

1. Con provvedimento del sindaco e sentita la commissione comunale di cui l'articolo 19, ai sensi e con i criteri di cui il decreto ministeriale 20 aprile 1993, vengono determinate le tariffe minime e massime per il servizio da noleggio con conducente.

2. La rideterminazione di tali tariffe deve essere effettuata almeno ogni quattro anni e comunque, anche su richiesta delle associazioni delle categorie interessate, quando avvengono delle variazioni significative negli elementi attinenti il calcolo delle tariffe stesse; in questa ultima ipotesi la rideterminazione delle tariffe può avvenire con un intervallo di tempo superiore all'anno.

3. Comunque, nel determinare le tariffe, per uniformare le stesse in un ambito territoriale extra-comunale, si può far riferimento a quelle eventualmente fissate a livello provinciale e/o regionale dalle organizzazioni di rappresentanza degli operatori del settore dell'autonoleggio.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tener costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie minime e massime stabilite. Per la mancata esposizione è prevista una sanzione amministrativa da € 51,00 (*eur cinquantuno/00*) a € 516,00 (*eur cinquecentosedici/00*).³

5. In caso di comprovata non applicazione delle tariffe stabilite, devono essere applicate le disposizioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 19 (Commissione Consultiva Comunale)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della *legge 15 gennaio 1992, n° 21* e dell'articolo 3 della *legge regionale 14 giugno 1994, n° 17* è istituita la commissione consultiva comunale che dovrà essere rinnovata entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura. La commissione è nominata con atto di giunta comunale.⁴

2. Le funzioni di segretaria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Commercio.

3. La Commissione è composta da:

a) *il segretario generale o suo delegato;*

b) *un esperto del settore designato dalla giunta comunale;*

c) *il comandante dei vigili urbani del Comune o in sua assenza un suo delegato appartenente sempre al corpo dei vigili urbani cittadini;*

d) *due esperti del settore nominati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciali;*

e) *un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;*

³ La potestà sanzionatoria trova fondamento e limiti nell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 che ha aggiunto l'articolo 7-bis al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che così recita: "Articolo 7-bis - *Sanzioni amministrative*. 1. *Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.* 1-bis. *La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.* 2. *L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n° 689*".

⁴ Tale disposizione è abrogata tacitamente il 4 giugno 2001 con l'entrata in vigore dello statuto comunale che all'articolo 57, comma 5, così dispone "5. *(Il Sindaco) Nomina i membri delle commissioni comunali, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, ad eccezione di quelle commissioni riservate per legge al consiglio.*".



f) un rappresentante della I commissione consiliare.

3. La commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il voto è palese salvo che un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

5. Di ogni riunione viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e nel quale ogni commissario ha diritto di fare annotare le proprie osservazioni.

6. Il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma non vincolante.

7. Sono viziata le riunioni a cui partecipino soggetti interessati all'esito delle deliberazioni o dipendenti comunali non in veste di semplici esperti o consulenti.

8. Il termine di otto giorni stabilito tra la convocazione e la riunione può essere derogato solo eccezionalmente e per comprovati motivi.

9. I membri della commissione assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono sostituibili, senza necessità di diffida, salvo che abbiano ripreso a partecipare regolarmente alle riunioni.

10. In caso di sostituzione la commissione ne prende atto e ne dà comunicazione all'organo comunale competente per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 20 (Responsabilità nell'esercizio)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Sono altresì a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile imputabili secondo la normativa vigente.

Articolo 21 (Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)

1. E' vietato stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente su aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. E' consentivo tuttavia l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione stradale previste per i taxi e altri servizi pubblici.

2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, gli autoveicoli possono sostare presso gli scali ferroviari in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Articolo 22 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti degli autoveicoli)

1. Il prelievo dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la autorizzazione per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

3. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, senso civico, responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

4. In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.



5. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 12, ovvero, a carico di personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Articolo 23 (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) *far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;*
- b) *portare animali propri sull'autoveicolo;*
- c) *deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;*
- d) *chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo non previsti dalla normativa vigente;*
- e) *fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.*

Articolo 24 (Collaborazione alla guida)

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n° 21 del 15 gennaio 1992, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile.

Articolo 25 (Ferie)

1. I titolari di autorizzazione possono usufruire, durante l'arco dell'anno, di periodi di ferie cumulativamente non superiori a 45 giorni.
2. Almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dei periodi di ferie deve essere inviata una comunicazione in Comune con l'indicazione di tali periodi.
3. Il sindaco, in particolari periodi e/o per particolari esigenze di pubblico interesse, può non consentire l'effettuazione delle ferie.

Articolo 26 (Condizioni di servizio per portatori di handicap)

1. Ai sensi dell'articolo 145 della legge n° 21 del 15 gennaio 1992 i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di trasportare i soggetti portatori di handicap usando tutti gli accorgimenti necessari per agevolare il trasporto stesso.
2. L'autorizzazione prevista al precedente articolo 3 del presente Regolamento (*aut.ne n. 8*) deve essere rilasciata con l'obbligo di attrezzare il relativo veicolo in modo tale che sia possibile il trasporto di portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della l. N. 118/71.

Articolo 27 - (Sanzioni amministrative)

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Nuovo Codice della Strada, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.
2. La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carte di circolazione per un periodo da due a otto mesi secondo le norme del capo 1, sezione 2, del titolo 6 del Nuovo Codice della Strada.



Articolo 28 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale richiamata all'articolo 2, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.